



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 51 in data 30 aprile 2020

“Emergenza epidemiologica da Covid- 19”

ORDINANZA SUI TIROCINI EXTRACURRICULARI ATTIVATI NELLA REGIONE ABRUZZO E REVOCA DELLA ORDINANZA N. 31 DEL 9 APRILE 2020 PER I COMUNI DI PESCARA, MONTESILVANO E SPOLTORE

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTI gli artt. 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l’art. 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*”;

VISTE le “*Linee guida per l’attuazione dei Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92*”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);

VISTI i provvedimenti nazionali e regionali con i quali è stata data attuazione a tutte le necessarie misure per fronteggiare lo stato di emergenza sanitaria in atto;

VISTA, in particolare, l’Ordinanza n. 5 in data 11 marzo 2020, del Presidente della Giunta regionale sui tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo;

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 contenente le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”;



A. Presidente della Regione

RIBADITO che il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, ", bensì come una *"misura formativa di politica attiva del lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo"*;

CONSIDERATO, altresì, che sussiste il divieto di utilizzo ed impiego di tirocinanti in ruoli necessari dell'organizzazione aziendale o in sostituzione di lavoratori assenti, sospesi o licenziati;

RITENUTO che, pertanto, la misura formativa di tirocinio non rientra tra alcune delle motivazioni per le quali sono consentiti gli spostamenti, ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020 (art. 1, comma 1, lettera a), e precisamente *"spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute"*;

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera k), del D.P.C.M. 26 aprile 2020, nel quale si stabilisce che *"sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi"*;

DATO ATTO che nei *"Protocolli condivisi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19"*, richiamati ed allegati al D.P.C.M. 26 aprile 2020, si stabilisce che *"sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work"*;

RITENUTO che se la formazione in presenza è comunque sospesa per i lavoratori dipendenti, tanto più non può essere consentita per i tirocinanti, se non in modalità a distanza;

VISTA la nota, del 30 aprile prot. n. 128175/20, dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, che *"chiedono la conclusione della vigenza sul territorio di quanto previsto nell'O.P.G.R. n. 31 del 9 aprile u.s. e non più compatibile con il quadro socio-sanitario, mediante apposito provvedimento di revoca, uniformando la situazione appunto del nostro territorio a quella dell'intera regione."*

DATO ATTO che le disposizioni del D.P.C.M. 26 aprile 2020 producono effetto dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;



A. Presidente della Regione

DATO ATTO che la Regione si riserva di valutare la materia dei tirocini extracurricolari al termine dell'efficacia del predetto D.P.C.M. 26 aprile 2020, alla luce dei nuovi provvedimenti nazionali che saranno emanati;

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di ordinanza resa dal Dirigente del Servizio Lavoro.

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla legittimità della presente proposta di ordinanza resa dal Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale.

ORDINA

ART. 1

1. I tirocini di cui alle *“Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”*, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, **che prevedono la presenza in azienda del tirocinante seguitano ad essere sospesi fino alla data del 17 maggio 2020**, fatte salve diverse disposizioni delle competenti Autorità nazionali e regionali per tirocini extracurricolari afferenti a particolari profili e qualificazioni professionali.

ART. 2

1. In alternativa a quanto previsto all’art. 1, laddove il soggetto ospitante seguiti la propria attività aziendale, anche in modalità *“smart working”*, è consentito svolgere l’attività formativa di tirocinio in modalità a distanza, con una gestione dei progetti formativi leggera ed adattiva (*“smart training”*), sia per i tirocini già avviati, che pertanto potranno proseguire con tale modalità, sia per quelli nuovi da avviare dal giorno successivo alla data della presente ordinanza, nel rispetto delle *“Linee guida per l’attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”*, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, **ad esclusione dei tirocini attivati a valere sul Programma “Garanzia Giovani”, che rimangono momentaneamente sospesi.**
2. L’attivazione del tirocinio in *“smart training”* è consentita laddove l’attività formativa individuale risulti essere effettivamente realizzabile a distanza e la stessa sia coerente con il Progetto Formativo Individuale e funzionale all’elaborazione di un Project Work. Il tirocinante dovrà disporre di tutte le necessarie strumentazioni informatiche e connessioni, eventualmente anche messe a disposizione dal soggetto ospitante. Deve essere, poi, garantito, da remoto, il costante affiancamento al tirocinante da parte del tutor aziendale. In tal caso, la nuova modalità di tirocinio deve essere definita tra le parti e sottoscritta come *addendum* al piano formativo individuale.
3. Nell’ambito dell’attività di *“smart training”* ci si atterrà, laddove applicabile, anche alla normativa sullo *“smart working”* ed in particolare alle disposizioni in materia di sicurezza, essendo comunque il tirocinante equiparato al lavoratore, ai sensi dell’art. 2 del vigente D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..



Il Presidente della Regione

4. E' demandata al Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale, d'intesa con il dirigente del Servizio Lavoro, l'emanazione di circolari/note esplicative per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

ART. 3

1. I soggetti promotori, di cui all'art. 6 delle "Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo", approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, che hanno stipulato convenzioni per l'attivazione di tirocini extracurricolari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Abruzzo, provvederanno ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle presenti disposizioni.
2. La presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con essa.

Art. 4

E' revocata dal primo maggio 2020 l'Ordinanza n. 31 del 9 aprile 2020 del Presidente della Regione Abruzzo.

La trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente del Servizio Lavoro
Dott. Pietro De Camillis
firmato digitalmente

Il Direttore Dipartimento Lavoro – Sociale
Dott. Claudio Di Giampietro
Firmato Digitalmente

L'Assessore al Lavoro
Piero Fioretti
Firmato Digitalmente

Il Presidente
Marco Marsilio
Firmato Digitalmente